

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3556

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, GERMANI, ARMANI, PREARO, DE MARZI, SODANO, BALDI, BABBI, SCHIAVON, MONTE, AIMI, MARENGHI, AMADEO ALDO, BOIDI, MAXIA, PUCCI ERNESTO, BOLLA, BUFFONE, CASTELLUCCI, RESTIVO, DE LEONARDIS, ROCCHETTI, SANGALLI, DE MEO, SCARASCIA, SCHIRATTI, SORGI, FERRARA DOMENICO, FRANZO, TANTALO, VIALE, GRAZIOSI, VALSECCHI, ZUGNO, VICENTINI, CIBOTTO, ALESSANDRINI, BRUSASCA, SCIOLIS, MARTINA MICHELE, BOLOGNA, BIASUTTI, FORNALE, BARONI, CORONA GIACOMO, ISGRÒ, BORIN, LIMONI, MALFATTI, COLLESELLI, ANZILOTTI, SAMMARTINO, VALIANTE**

*Presentata il 17 gennaio 1962*

**Nuove norme per la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio dei vini fini e comuni, mosti ed uve da vino e per il vino spumante**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore dal 1° gennaio 1962 delle disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1961, n. 1315, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 23 dello stesso mese, concernenti la riscossione dell'imposta generale sull'entrata, per il commercio dei vini, in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo, ha causato, come è noto, vive proteste in specie dei produttori viticoltori per il fatto che la fastidiosa e brigosa regolamentazione, instaurata con il menzionato provvedimento, annulla praticamente il beneficio derivante dall'abolizione dell'imposta di consumo.

Invero le opposizioni avanzate, a prescindere dalle intuitive ragioni d'inopportunità che avrebbero dovuto sconsigliare l'adozione di una siffatta regolamentazione, appaiono legittime e fondate. Difatti si appalesa manifestamente che il provvedimento è uscito fuori dai limiti della legge delegante 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il legislatore disponendo l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sul vino spumante in bottiglie, a decorrere dal 1° gennaio 1962, ha inteso, logicamente, agevolare la vendita delle dette bevande, di larghissimo consumo popolare, ed a tale scopo ha ritenuto di esentarle dall'imposta di consumo, non solo per alleggerirle del peso tributario ma soprattutto per eliminare la pesante bardatura connessa con la tipica riscossione dell'imposta stessa. Tenuto ben conto del notevole provento che l'imposta di consumo costituiva per le entrate dei Comuni e del fatto che l'imposizione assumeva un aspetto tradizionale nel sistema tributario della finanza locale, debesi desumere che il Parlamento, con la sua decisione legislativa, abbia voluto effettivamente attuare una nuova coraggiosa politica diretta a favorire, nel modo più ampio, lo smercio del vino.

Vero è che, contemporaneamente, alla decisione della abolizione dell'imposta comunale di consumo, ha pure fatta salva la riscossione

dell'imposta generale entrata, ed a tale scopo ha delegato il Governo, con le norme dettate dall'articolo 8 della legge n. 1079, di attuare le disposizioni conseguenti, ma è altresì logico, attese le finalità del provvedimento, che tale salvaguardia veniva stabilita per poter mantenere ferma la corresponsione a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, delle quote attribuite ai comuni stessi sui proventi dell'imposta generale sull'entrata, ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge n. 1079.

Però, per il fatto che decadeva, *ipso iure*, con la abolizione dell'imposta di consumo, il presupposto stabilito dall'articolo 14 della legge organica sull'imposta generale sull'entrata, per l'applicazione dell'imposta medesima alle bevande vinose, non più soggette all'imposta di consumo, era intuitivo che la salvaguardia configurava legittimamente soltanto il potere di stabilire le norme di riscossione, rispettando i principi basilari e le disposizioni che regolano l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Poiché, a questo riguardo, la legge organica sull'imposta generale sull'entrata, per quanto concerne l'assoggettamento del vino alla detta imposta erariale, derogando, espressamente, dal principio generale che l'atto generatore del tributo è costituito dal corrispettivo percepito in corrispondenza della cessione di beni, aveva stabilito, invece (articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762) che l'imposta generale entrata era dovuta *per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo*, appare evidente, dopo la soppressione dell'imposta di consumo, che la riscossione doveva rientrare nel sistema normale, del resto già vigente, per le acqueviti, per i liquori e sugli alcool in genere, come pure per la cessione dei prodotti vinosi destinati agli usi industriali.

Mantenere, come è stato disposto con il decreto presidenziale n. 1315, invece, la riscossione dell'imposta generale sull'entrata nella stessa preesistente forma, quando il presupposto che legittima l'applicazione del tributo è decaduto per statuizione della legge primaria, sembra che il detto sistema contrasti con gli intenti che il legislatore si era proposto di conseguire attraverso l'abolizione dell'imposta di consumo, tanto più che un siffatto sistema si manifesta altresì, sotto il profilo psicologico, inopportuno perché delude le aspettative degli operatori e dei consumatori.

In ogni caso, anche volendo, per assurdo, ritenere che la riscossione dell'imposta gene-

rale sull'entrata dovesse essere salvaguardata secondo il preesistente sistema, ovvero attraverso gli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo (che secondo la logica non sembra possano avere invece titolo per esplicare una siffatta funzione in forza dell'abolizione del tributo comunale) appare assurdo stabilire, comunque, una norma, come quella prevista nell'articolo 2 del decreto, che imponga ogni anno, la denuncia dei quantitativi di vino ottenuti nell'annata, distinti da quelli delle annate precedenti ed ancora giacenti presso i produttori, con l'indicazione delle caratteristiche e del grado alcoolico, quando una disposizione siffatta non solo non esiste stabilita dalla legge per la riscossione dell'imposta generale sull'entrata, per nessun prodotto, ma neppure sussiste vigente per la riscossione dell'imposta di consumo.

Anzi, a tale proposito, è appena il caso di ricordare che l'obbligo imposto ai produttori, con l'articolo 3 del decreto legislativo Presidenziale 29 marzo 1947, n. 177, di denunciare, agli effetti dell'imposta di consumo, i quantitativi prodotti che la contestuale precisazione che il carico di vino costituiva debito d'imposta è stato soppresso, con la legge del 1952 n. 703, come anche è stato soppresso con l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 1957, n. 812, ogni limite nel consumo del vino destinato al fabbisogno della famiglia del produttore e dei suoi diretti collaboratori.

Orbene, far rivivere, indipendentemente da ogni altra valutazione di legittimità formale, una norma che il legislatore aveva già abolita da tempo, prima ancora della soppressione dell'imposta di consumo, sembra che contrasti inoppugnabilmente, con la volontà legislativa espressa dal Parlamento.

E i motivi di critica alla predetta norma appaiono ancora più validi ed incontestabili per il fatto che l'obbligo della dichiarazione dei quantitativi prodotti e giacenti, strettamente collegato (in virtù della norma stabilita nell'articolo 3 dello stesso provvedimento) ad un controllo del carico e dello scarico del prodotto, comporta delle presunte responsabilità e quindi delle sanzioni nei confronti del *produttore-viticoltore*, in ordine alla evasione dell'imposta generale sull'entrata che non competono, in modo assoluto, secondo i principi generali stabiliti per la corresponsione di detto tributo, poiché il produttore non è responsabile del pagamento dell'imposta generale sull'entrata, per la vendita o cessione dei prodotti agricoli, es-

sendo tale obbligo attribuito alla esclusiva responsabilità diretta dell'industriale o commerciante acquirente.

Perciò, anche sotto questo profilo, la menzionata disposizione è andata fuori dai limiti della legge delegante che non attribuiva la facoltà di innovare principi e norme di carattere fondamentale in materia e tanto più di statuire delle sanzioni oltre quelle già previste dalle leggi.

D'altra parte, in tutto il sistema impositivo regolante l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, non si scorge alcuna norma che stabilisca l'obbligo di una dichiarazione preventiva dei prodotti ottenuti da qualsiasi attività produttiva e per di più vincolante agli effetti della riscossione del tributo, per cui, anche volendo prescindere dalla valutazione dei limiti dei poteri stabiliti dalla legge delegante, è da ritenersi manifestamente illegittima una siffatta disposizione, perché pone un principio di disuguaglianza nell'assolvimento dell'obbligo tributario inerente alla stessa imposta.

Analogo rilievo si deve pure fare per quanto concerne l'istituzione delle « *bollette di accompagnamento* » del prodotto vinoso, vale a dire l'introduzione del sistema tipico dell'imposta di consumo, che non è previsto per la riscossione della imposta generale sull'entrata.

Anche in merito all'obbligo della *bolletta di accompagnamento*, per di più stabilito per il *privato consumatore* che non può ottenerla senza documentazione del titolo in base al quale è venuto in possesso del vino, sembra logico osservare, al di fuori di ogni considerazione di stretto diritto, che il mantenimento di una bardatura burocratica del genere contrasta con lo spirito della legge che ha abrogato l'imposta di consumo.

Ma un più marcato rilievo appare manifesto, in ordine ai limiti della legge delegante, per quanto concerne l'obbligo imposto al contribuente di corrispondere agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo, sotto forma di rimborso spese per la riscossione, *in aggiunta* alla imposta dovuta, l'otto per cento dell'imposta stessa, che si traduce, praticamente, in un aumento dell'aliquota dal 6,30 al 6,80 per cento.

A parte il fatto che ogni obbligazione tributaria dev'essere imposta in base alla legge e che tale precetto, secondo la costante giu-

risprudenza costituzionale, s'intende riferito alla precisa statuizione della legge normale, ossia approvata direttamente dal Parlamento, ancorché venga delegato il Governo per le norme di attuazione, non può essere accolto, per ragioni di giustizia tributaria, il principio che per la corresponsione di un tributo erariale indiretto venga imposto al cittadino il pagamento di un aggio di riscossione, principio che non esiste stabilito, tra l'altro, neppure per la riscossione dell'imposta generale sull'entrata.

Per ultimo è appena il caso di osservare che i *criteri* e non i *principi* posti a base della legge delegante n. 1079, autorizzavano ad adottare le norme, in derivazione della disposta abolizione dell'imposta di consumo, secondo la chiara e letterale dizione, entro i limiti ed i principi delle leggi vigenti. Inoltre, sempre per i detti criteri, aventi soltanto valore indicativo e non costitutivo, risultava evidente che la discrezionale del potere non poteva eccedere, in ispecie per quanto concerne la materia impositiva della imposta generale entrata, oltre i principi generali regolanti la detta imposta; ed, infine, che i provvedimenti diretti ad un'efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni del vino, in ogni caso, non potevano essere intuitivamente collegati alla materia tributaria che comporta obbligazioni, responsabilità e diritti distinti e separati da ogni altra regolamentazione.

Per tutte queste illustrate ragioni, sebbene si sia propensi a valutare piuttosto la opportunità di proporre, per evidenti logici motivi, l'abolizione dell'imposta generale sull'entrata sul vino, in correlazione con la soppressione dell'imposta di consumo ed in contrapposto stabilire altre fonti di entrate, più certe per lo Stato e meno dispendiose e fastidiose per il contribuente onde sopperire alle minori entrate dei comuni, di fronte alla inderogabile urgenza di provvedere alla eliminazione dei seri inconvenienti derivanti dal decreto presidenziale n. 1315, che potrebbero dare luogo ad imponderabili conseguenze, sotto molti aspetti, oltre essere causa di giustificato malcontento, sottoponiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge, lusingati di essere confortati dal vostro suffragio, chiedendo altresì che essa venga discussa ed approvata, per le chiarite esigenze, con *procedura d'urgenza*.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, è abrogato.

### ART. 2.

Per il commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta *tantum*, nella misura del 6,30 per cento del prezzo o valore di mercato dei detti prodotti, da colui che li acquista all'origine, vale a dire presso coloro che producono uva da vino o provvedano essi stessi alla trasformazione delle uve in mosti oppure delle uve e dei mosti in vino. Gli enopoli sociali si assimilano ai produttori di uve da vino agli effetti della presente legge.

L'imposta si corrisponde a cura del medesimo acquirente entro cinque giorni dal ricevimento o ritiro della merce, in base alla fattura rilasciata dal venditore o, quando non sussiste tale obbligo, in base ad apposito documento emesso dallo stesso acquirente.

La cessione od il conferimento delle uve da vino o dei mosti fatto dal produttore direttamente agli enopoli sociali, comunque costituiti, tra gli stessi produttori, non costituisce atto generatore dell'imposta sull'entrata.

Per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti in bottiglia l'imposta generale sulla entrata è dovuta nella misura dell'8 per cento dell'entrata imponibile.

### ART. 3.

Restano ferme in quanto compatibili con la presente legge, le norme generali riguardanti l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata contenute nel regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, interpretazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dall'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 321, per i prodotti vinosi destinati agli usi industriali dai detti articoli previsti.

ART. 4.

Le quote percentuali di proventi dell'imposta generale sull'entrata, attribuite ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, continueranno ad essere corrisposte, con le stesse modalità, per quanto concerne la quota spettante ai comuni per la riscossione dell'imposta generale entrata sui vini, mosti ed uve da vino, in base alle stesse quote di fatto attribuite giornalmente ai comuni, per l'anno 1961, relative alla suindicata riscossione.

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.